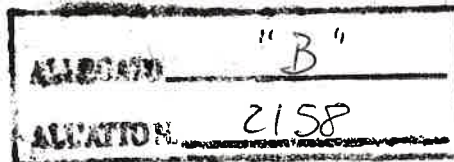


Allegato "B" all'atto n.



STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE
"CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

ART. 1

COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE

In attuazione dell'Atto Costitutivo redatto in data 19/12/1984, ed in adeguamento alla legge di riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), nonché ai sensi della L.R. 39/93, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato **"Centro di Accoglienza Don Vito Sguotti Organizzazione di Volontariato"**, ovvero, in breve, "Centro di Accoglienza Don Vito Sguotti ODV", con sede in **Carbonia, via Mazzini n. 28/30**.

ART. 2

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione intende perseguire le seguenti **finalità**: accoglienza, assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza, valorizzazione della persona e della famiglia, contrasto all'esclusione, azioni volte al reinserimento sociale della persona, tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate, promozione e sviluppo del volontariato sociale.

Le attività di cui dell'art.5 comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., che l'associazione si propone di svolgere, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e ss.mm.ii. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e ss.mm.ii.;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss.mm.ii.



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della L. 6 agosto 1990, n. 223, e ss.mm.ii.;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del d.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della L. 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm.ii.;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, pertanto, l'associazione può esercitare, a norma dell'art.

6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Comitato di Gestione.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone di proporre **tipi di intervento** quali, tra gli altri:

- l'assistenza morale e materiale a persone o famiglie in stato di disagio sociale o economico;
- la promozione, realizzazione e gestione di comunità di accoglienza, centri residenziali per persone in difficoltà, comunità terapeutiche, centri di riabilitazione e di reinserimento, centri di ascolto, ed ogni altra iniziativa di servizio sociale e socio-sanitario;
- il sostegno all'autonomia dei soggetti per favorirne il reinserimento nella vita sociale e recuperare e sviluppare le potenzialità soggettive, psichiche e relazionali;
- la formazione delle persone ai valori di solidarietà e condivisione nella prospettiva della costruzione attiva del proprio futuro;
- la collaborazione con gli Enti pubblici del territorio, le Amministrazioni Locali e le ASL;

ART. 4

I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà ed interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e si impegnino concretamente e personalmente a realizzarli e a rispettare il presente Statuto.

I soci si dividono in:

- 1) Soci Fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente del 19/02/1984, deliberando la costituzione dell'Associazione e sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
- 2) Soci Ordinari: si considerano tali tutti i soci che, facendone richiesta, vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Comitato di Gestione dell'Associazione;

Il numero dei soci è illimitato. Ciascun socio maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.

ART. 5

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato di Gestione che si esprime secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Comitato di Gestione cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro soci.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi: - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso; - per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate; - per prolungata mancata partecipazione alle attività dell'Associazione; - per comportamento contrastante con gli scopi statutari; - per persistente violazione degli obblighi statutari; - per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione; per indegnità; per altro grave motivo a norma dell'art. 24 c.3 c.c.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Comitato di Gestione, che decide a maggioranza. È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) partecipare alle Assemblee;
- 3) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- 4) votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- 5) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- 6) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- 7) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- 8) dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- 9) tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- 1) osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- 2) frequentare l'Associazione e svolgere le attività preventivamente concordate collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, in modo personale, spontaneo e gratuito;
- 3) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi soci.
- 5) versare il contributo stabilito dall'Assemblea.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Comitato di Gestione;
- 3) il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti, dietro deliberazione dell'Assemblea o comunque al sussistere dei requisiti previsti dalla Legge, i seguenti organi:

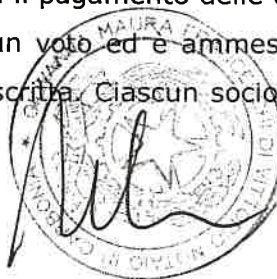
- 1) il Collegio dei Probiviri;
- 2) Organo di Controllo.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

ART. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti a libro soci da almeno tre mesi. Ciascun socio ha un voto ed è ammessa la possibilità di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino a tre soci per delega.



L'Assemblea delibera a maggioranza, con la presenza di almeno metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, anche via email, ai soci almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. In alternativa l'Assemblea può essere convocata mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria :

- 1) approva il programma delle attività sociali per l'anno successivo;
- 2) approva la relazione di attività e il bilancio dell'anno precedente;
- 3) esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Comitato di Gestione;
- 4) elegge i componenti del Comitato di Gestione;
- 5) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri (se costituito);
- 6) elegge i componenti dell'Organo di Controllo (se costituito);
- 7) approva gli indirizzi e il programma del Comitato di Gestione;
- 8) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato di Gestione per motivi di urgenza;
- 9) fissa l'ammontare della quota associativa;
- 10) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali ed esercita l'azione di responsabilità;

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- 1) deliberare in merito a modifiche statutarie;
- 2) deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o scissione e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato di Gestione è formato da un numero dispari di componenti compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), che sono eletti dall'Assemblea tra i suoi stessi soci.

Resta in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Comitato di Gestione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Comitato di Gestione indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta si renda necessario. Il Comitato di Gestione può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

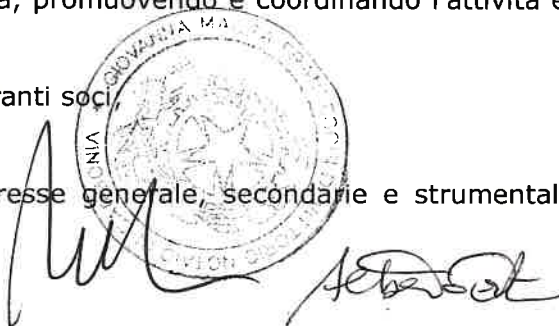
Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Comitato di Gestione più anziano di età. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato di Gestione assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Comitato di Gestione.

Sono compiti del Comitato di Gestione:

- 1) eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali;
- 2) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 3) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- 4) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e l'eventuale bilancio sociale, ove previsto;
- 5) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- 6) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- 7) deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- 8) individuare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali



rispetto a queste ultime, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale;

- 9) ratificare i provvedimenti di competenza del Comitato di Gestione adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del Comitato di Gestione, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Comitato di Gestione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, viene eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Presidente ha il compito di:

- 1) dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
- 2) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato di Gestione;
- 3) avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- 4) in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Comitato di Gestione, sottoponendoli alla successiva ratifica.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 16

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri può essere costituito su deliberazione dell'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri eletti fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, ove costituito, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 17

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, con delibera dell'Assemblea Ordinaria. In caso di nomina di un Collegio, esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci o anche tra i non soci e dura in carica tre anni. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge e se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18

PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da: - quote sociali e contributi dei soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche; - contributi di Organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività commerciali e produttive



A handwritten signature, possibly reading "A. Basso", is written in the bottom right corner of the page.

marginali.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Il Comitato di Gestione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a partire dal momento di sua istituzione, entro i termini e con le modalità previste dalla Legge.

Qualora le entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Qualora siano raggiunti i termini previsti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Qualora siano raggiunti i termini previsti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

ART. 20

LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato di Gestione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato di Gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Gestione, tenuto a cura dello stesso organo;

- se istituito l'Organo di controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta indirizzata al Presidente contenente l'indicazione specifica del documento che si intende esaminare. I soci hanno diritto di estrarne copia a loro spese con modalità idonee a contemperare il loro diritto di accesso con la riservatezza di atti e documenti; l'Assemblea può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART.21

MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo degli soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le modalità previste nell'art. 9.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Comitato di Gestione ed è approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore indicati dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

